



UNIONE dei COMUNI LOMBARDA della VALLETTA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i.

Approvato con delibera di Giunta dell'Unione del 16/10/2012 N. 90

- Art. 1 - Oggetto e definizioni
- Art. 2 - Definizione delle prestazioni ed ambito oggettivo d'applicazione
- Art. 3 - Destinatari del compenso incentivante
- Art. 4 - Costituzione dell'incentivo per opere o lavori pubblici
- Art. 5 - Costituzione dell'incentivo per gli atti di pianificazione
- Art. 6 - Programmazione - costituzione del gruppo di lavoro - gestione del procedimento
- Art. 7 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante
- Art. 8 - Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante
- Art. 9 - Ripartizione del compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici
- Art. 10 - Prestazioni parziali
- Art. 11 - Spesa per il compenso incentivante per opere o lavori pubblici e per atti di pianificazione
- Art. 12 - Ripartizione del compenso per la redazione degli atti di pianificazione
- Art. 13 - Liquidazione del compenso incentivante: termini-modalità
- Art. 14 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 15 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 16 - Prestazioni professionali specialistiche
- Art. 17 - Spese
- Art. 18 - Oneri per la copertura assicurativa
- Art. 19- Compenso incentivante e C.C.N.L.
- Art. 20 - Rinvio dinamico
- Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92 (*Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti*), commi 5 e 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituto del compenso incentivante la progettazione interna e correlate attività e la redazione di atti di pianificazione e definisce, in particolare, i criteri e le modalità per la determinazione degli incentivi, nonché per la ripartizione dei medesimi fra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale che svolgono una delle attività indicate dall'art.92 commi 5 e 6, del suddetto decreto.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "Decreto", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per "compenso incentivante", la somma di cui all'articolo 92 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) per "Ente", l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta;
 - e) per "R.U.P.", il Responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del "Decreto".

Art. 2 - Definizione delle prestazioni ed ambito oggettivo d'applicazione

1. Per lavoro pubblico quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del "Decreto" come descritto all'articolo 3, comma 8, del decreto stesso: *"I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica."*
2. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93, del "Decreto", eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
3. Per i lavori pubblici, per i quali l'unificazione delle fasi della progettazione definitiva ed esecutiva risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.
4. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui vari livelli di progettazione; in tal caso sono eseguiti sulla base di una perizia di spesa contenente:

- descrizione dell'intervento corredata da eventuali elaborati grafici;
 - il capitolato speciale che può essere sintetizzato in un Foglio di patti e condizioni con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
 - computo metrico estimativo.
5. L'attività di progettazione può essere assistita da prestazioni specialistiche esterne, quali: calcoli strutturali delle opere in cemento armato o metalliche, calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici o rilievi topografici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico o che, a giudizio del Responsabile del servizio, non possono essere svolti contestualmente con i carichi di lavoro relativi all'attività ordinaria, che dovrà essere in ogni caso garantita.
6. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata, comunque denominati, devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dall'Ente", sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e possono essere così riassunti:
- *atti di pianificazione generale*: il vigente piano regolatore generale comunale (PRG) il piano di governo del territorio (PGT) - varianti ed adeguamenti allo stesso (strutturali, obbligatorie, parziali, correzioni, adeguamenti e modifiche) - varianti ai sensi di leggi speciali - il regolamento edilizio - il piano regolatore cimiteriale - il piano urbano del traffico (generale e di gestione) ed aggiornamenti;
 - *atti di pianificazione particolareggiata e/o esecutiva*: strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata (PP-PEEP-PIP-PR, ecc.) e loro varianti - i piani di lottizzazione d'ufficio - programmi di intervento (quali ad esempio: riqualificazione urbana, recupero urbano, programmi integrati, ecc.) ed altri piani urbanistici, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga.
7. Gli atti di pianificazione sono redatti secondo i livelli eventualmente previsti da specifiche disposizioni in materia.
8. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione: le varianti devono comportare un'attività di progettazione e una maggiore spesa e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali.
- Il compenso è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Art. 3 - Destinatari del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante è ripartito, ai sensi dell'art.92 comma 5 del "Decreto", per ogni singola opera o lavoro, tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il compenso per la redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, è ripartito, ai sensi dell'art.92, comma 6, del "Decreto", tra i dipendenti

dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto, ed altresì tra i collaboratori.

Art. 4 – Costituzione dell'incentivo per opere o lavori pubblici

1. Per opere o lavori pubblici il compenso incentivante è calcolato nella misura di legge e cioè non superiore allo 2,00% (due per cento) dell'importo posto a base di gara e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La somma complessiva destinata ad incentivo è calcolata secondo le percentuali, per scaglioni, come individuate nella sottostante tabella A.

Tabella A		
Importo base d'asta	% Compenso incentivante compresi oneri previdenziali/assistenziali a carico "Ente"	Valore compenso incentivante su scaglioni intermedi
fino a € 300.000,00	2	6000
da € 300.000,01 a 600.000,00	0,9	6.000,00 + 0.9% (tra 300.000,01 e 600.000)
da € 600.000,01 a 900.000,00	0,8	8.700,00 + 0.8% (tra 600.000,01 e 900.000)
da € 900.000,01 a 1.200.000,00	0,7	11.100,00 + 0.7% (tra 900.000,01 e 1.200.000)
da € 1.200.000,01 a € 1.600.000,00	0,6	13.200,00 + 0.6%(tra 1.200.000,01 e 1.600.000)
oltre € 1.600.000,01	0,5	15.000,00 + 0.5% (oltre 1.600.000,01 e importo di progetto)

Il compenso determinato è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

2. Il compenso incentivante non è soggetto ad alcuna verifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.
3. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa o direzione lavori, nonché una maggiore spesa, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali.
Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.

Art. 5 – Costituzione dell'incentivo per gli atti di pianificazione

1. Per gli atti di pianificazione il compenso incentivante, ai sensi dell'articolo 92 comma 6 del "Decreto" è calcolato nella misura del 30% (trenta per cento), sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche, che si assume indicativamente come riferimento, di cui alla Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 6679 del 1/12/69. Aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria.

2. Il compenso per gli atti di pianificazione, viene determinato e calcolato, entro i limiti di cui al comma 1, in relazione alla complessità dell'intervento richiesto, dal Responsabile del Servizi interessato di concerto con il Segretario Comunale.
3. Detto compenso è comprensivo della quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente ritenendo, per analogia, applicato ed applicabile il disposto legislativo previsto per l'incentivo sui lavori e opere pubbliche.

Art. 6 - Programmazione - costituzione del gruppo di lavoro - gestione del procedimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.90 del "Decreto" per la progettazione esterna, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Territorio, individua, nell'ambito dei programmi previsti dall'Amministrazione, gli interventi per i quali intende affidare l'incarico di progettazione all'Ufficio Tecnico, in ambito al Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Territorio, tenendo conto delle esigenze volte all'assolvimento dei compiti d'istituto demandati all'ufficio, della complessità e della tipologia dell'opera o del lavoro anche in relazione alle necessarie specifiche competenze, alle risorse umane interne, agli strumenti ed attrezzature in uso.
2. La struttura interna dell'"Ente" corrisponde all'ufficio tecnico comunale in ambito al Servizio del Territorio.
3. Qualora emerga che l'incarico alla struttura interna dell'"Ente" possa causare disfunzioni o pregiudizi al normale svolgimento dei compiti d'istituto, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospesa dal Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Territorio di concerto con il Segretario Comunale: in tale ipotesi può provvedere con affidamento all'esterno.
4. Il R.U.P. coincide, di norma, per l' "Ente" con il Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Territorio, da nominarsi per ogni singolo intervento (art.10 comma 1 del "Decreto"), fatta salva diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.
5. Il Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Territorio, con propria determinazione, individuerà per ciascuna opera, lavoro pubblico, il gruppo di lavoro costituito dal "Responsabile" (R.U.P.) e collaboratori (progettisti firmatari degli atti, tecnici per la predisposizione di tavole, grafici, relazioni, ecc.) personale amministrativo, ovvero unicamente dal "Responsabile" (R.U.P.). Tale provvedimento costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso, il formale atto di nomina del R.U.P.
6. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo una scheda operativa in funzione alla tipologia dell'intervento riportante indicativamente:
 - denominazione dell'intervento da realizzare
 - importo dell'opera o lavoro pubblico posta a base di gara per il calcolo dell'incentivo ovvero importo della tariffa professionale per il calcolo dell'incentivo massimo del 30%
 - nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro
 - previsione importo dell'incentivo
 - percentuali di attribuzione alle singole figure e importo attribuibile

- sintetico contenuto delle prestazioni, tempi di redazione dell'incarico, eventuali modalità, penali.
- 7. I dipendenti coinvolti devono sottoscrivere la scheda di costituzione del gruppo di lavoro a valere quale accettazione dell'incarico ed assenso alla percentuale per l'attribuzione dell'incentivo.
- 8. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo di previsione indicato nella scheda operativa verrà assunto in ambito alla determinazione di costituzione del gruppo di lavoro agli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere o lavori pubblici ovvero per gli atti di pianificazione nei relativi interventi di spesa.
- 9. Al fine della corretta imputazione del compenso incentivante in ambito alle spese correnti di personale, viene effettuato debito giro contabile al momento della liquidazione dello stesso.
- 10. La scheda operativa eventualmente aggiornata o modificata a titolo definitivo e, controfirmata degli interessati, verrà utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo.

Art. 7 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante compete al personale dell' "Ente" per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92 del "Decreto", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area di posizione organizzativa.
2. I soggetti beneficiari del compenso incentivante sono individuati nei dipendenti dell' "Ente" che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto per opere o lavori pubblici - per atti di pianificazione nelle sue componenti tecniche e/o amministrative individuati, di norma, in ambito all'atto di costituzione del gruppo di lavoro. In particolare:
 - il personale del settore tecnico che abbia redatto direttamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, che svolga compiti di: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, direzione lavori, collaudo o certificato di regolare esecuzione;
 - il R.U.P.;
 - il personale tecnico e/o amministrativo che eserciti funzioni di collaborazione e supporto all'attività di progettazione e direzione lavori svolta dai soggetti.
3. Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso incentivante", ancorché svolte fuori dall'orario d'ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
4. Il "compenso incentivante" spettante a ciascun dipendente, non potrà superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8 - Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":

- Il "Responsabile" (R.U.P.) come previsto dall'articolo 8, comma 7, del "Regolamento generale" per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
 - I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 - comma 1 lettera e) del "Decreto", fatto sempre salvo il diritto dell' "Ente" di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132 del "Decreto";
 - I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo della consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate.
 - I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1 è di competenza del Responsabile del Servizio del Territorio di concerto con il Segretario comunale.
 3. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, l' "Ente" ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 9 - Ripartizione del compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici

1. Per ogni singola opera o lavoro è ripartita una somma non superiore alla misura dell'importo stabilito dalla legge e posto a base di gara, compresi gli oneri non soggetti a ribasso d'asta, in virtù della seguente suddivisione:

• Progettazione preliminare	15%
• Progettazione definitiva	25%
• Progettazione esecutiva	25%
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	5%
• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5%
• Direzione lavori	20%
• Collaudo	5%
2. Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi.
3. Le predette percentuali sono a loro volta ripartite per il Responsabile del Procedimento (nella misura max del 40%) ex art. 10 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e per gli altri dipendenti (nella misura max del 60% come da Tabella B) che hanno partecipato all'espletamento delle varie funzioni enunciate nel presente regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna di opere e lavori pubblici.

Tabella B			
Progettazione		Valore compenso incentivante su scaglioni intermedi	
Progettista/i	35%	Direttore lavori	30%
Personale tecnico	5%	Collaudatore	5%
Personale amministrativo	20%	Personale tecnico	5%
		Personale amministrativo	20%

4. Le percentuali di attribuzione riferite alle figure interessate, costituenti il gruppo di lavoro, potranno essere confermate o variate al momento della costituzione del gruppo di lavoro che io fase di liquidazione in relazione all'attività realmente svolta. Ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 10 - Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell' "Ente" sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente art.9.
2. La quota di incentivo spettante al R.U.P. è dovuta anche nei casi di atti di progettazione e direzione lavori affidati a soggetti esterni all'amministrazione.
3. Qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti, i coefficienti di cui all'art.9 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine.
3. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione all'attività già espletate..

Art. 11 - Spesa per il compenso incentivante per opere o lavori pubblici e per atti di pianificazione

1. La quota di spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nelle risorse di cui all'articolo 15 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali, sottoscritto in data 1° aprile 1999, (disciplina ancora attualmente applicabile) come confermato dall'art. 31 - comma3 - del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004 e nello specifico le risorse di cui alla lett. k) che particolari disposizioni finalizzano all'incentivazione come nella fattispecie il "Decreto". La spesa è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi.
2. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, ecc. e pertanto anche le somme occorrenti per la costituzione del compenso incentivante ai sensi dall'articolo

93 comma 7 del "Decreto", fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

3. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del "Decreto".
4. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli stessi e sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la relativa predisposizione.
5. la quota di incentivo spettante al R.U.P. è dovuta anche in casi di atti di pianificazione affidati a soggetti esterni all'amministrazione.

Art. 12 - Ripartizione del compenso per la redazione degli atti di pianificazione

1. La somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, è ripartita tra i dipendenti interessati nella misura che segue:

Responsabile Unico del Procedimento	20%
Autore/i dell'atto di pianificazione	40%
Personale tecnico	20%
Personale amministrativo	20%

Art. 13 - Liquidazione del compenso incentivante: termini-modalità

1. La determinazione di liquidazione degli incentivi per la progettazione è di competenza del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario (gestione personale) previa acquisizione della scheda operativa definitiva dell'incentivo maturato e liquidabile, contenente gli elementi e i dati necessari, trasmessa dal Responsabile del Servizio interessato che ne dispone la corresponsione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
In ambito alla scheda definitiva potranno essere confermate o variate le percentuali di attribuzione del compenso incentivante riferite alle figure interessate in relazione all'attività realmente svolta. Ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.
2. La liquidazione del "compenso" inerente la progettazione di opere o lavori pubblici verrà effettuata, di norma, in un'unica soluzione, una volta intercorsa l'approvazione del progetto esecutivo, ovvero una volta intercorsa l'approvazione delle distinte fasi qualora sia l'Amministrazione a decidere di non dar corso alle fasi successive sospendendo o annullandone la programmazione.
3. La liquidazione del "compenso", nell'ipotesi di conferimento riferito alla direzione lavori e/o collaudo, verrà effettuata una volta intercorsa l'approvazione degli atti contabili in concomitanza con all'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo da parte degli organi competenti.
4. La liquidazione del "compenso" inerente ogni singolo atto di pianificazione, verrà effettuata a seguito dell'approvazione definitiva dello stesso.

5. Il "compenso incentivante" a favore dei dipendenti interessati dovrà essere assoggettato alle ritenute di legge.
6. Qualora l'importo della liquidazione effettiva sia inferiore all'impegno iniziale, i risparmi saranno considerati economie.

Art. 14 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, deve recare anche l'indicazione «Unione dei Comuni Lombarda della Valletta» - e l'indicazione del Servizio interessato.

Art. 15 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. Nell'ipotesi di affidamento ad altri progettisti (anche esterni) dei livelli progettuali successivi e dovendosi necessariamente i medesimi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi, non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 16 - Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le seguenti prestazioni:
 - gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione, nonché gli ulteriori studi e le indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali;
 - i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

Art. 17 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Le spese di carattere strumentale sono da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento ai sensi art.7-bis dell'art.92 del "Decreto".
3. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento interni all'Amministrazione.
4. I servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche rispetto alle specifiche necessità comunicate tempestivamente dall'ufficio tecnico e per esso dal R.U.P.

Art. 18 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
2. L'Assicurazione è da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento ai sensi art.7-bis dell'art.92 del "Decreto".

Art. 19 - Compenso incentivante e C.C.N.L.

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. man mano vigente.

Art. 20 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ovvero immediatamente, nel caso la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.
2. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 19 del 28.02.2011 e comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni, emanate dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, in contrasto con il presente regolamento.